



San Gallo, 11 giugno 2021

## **Comunicato stampa**

**relativo alla sentenza C-5074/2020 del 25 maggio 2021**

### **Respinto il ricorso contro l'obbligo di indossare una mascherina sui mezzi di trasporto pubblici**

**Il Tribunale amministrativo federale ha confermato la decisione dell'Ufficio federale della sanità pubblica di non entrare nel merito di una domanda presentata da 396 privati cittadini. Gli istanti hanno chiesto all'Ufficio federale di accertare che non erano obbligati ad indossare una mascherina facciale sui mezzi di trasporto pubblici.**

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha deciso di non entrare nel merito della domanda di accertamento presentata il 21 agosto 2020. Gli interessati hanno interposto ricorso contro questa decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), sostenendo che l'obbligo di indossare una mascherina sui mezzi di trasporto pubblici, sancito dal Consiglio federale nell'«ordinanza COVID-19 situazione particolare», violasse il loro diritto costituzionale alla libertà personale e all'integrità fisica. L'UFSP avrebbe dunque dovuto entrare nel merito della loro istanza ed esaminare i quesiti giuridici in essa formulati.

#### **Contesto legale**

Le ordinanze del Consiglio federale sono norme generali e astratte e non sono impugnabili come tali. Né la Costituzione federale né il diritto federale prevedono un esame generale della conformità di queste norme con il diritto di rango superiore. Il giudice può esaminare la legalità e la costituzionalità delle ordinanze del Consiglio federale soltanto nell'ambito della loro applicazione in un caso concreto. L'autorità competente deve dar seguito ad una domanda di accertamento solo se il richiedente dimostra un interesse degno di protezione.

#### **Alcun caso concreto di applicazione**

Né la Costituzione federale né il legislatore prevedono un controllo generale della costituzionalità dell'«ordinanza COVID-19 situazione particolare» o di singole disposizioni di questa ordinanza del Consiglio federale. Nella fattispecie, il TAF constata che i ricorrenti non hanno ricorso contro una decisione di un'autorità emanata in un caso concreto di applicazione dell'ordinanza. Essi intendono invero, tramite la presentazione di una domanda di accertamento, ottenere indirettamente, una verifica giudiziaria generale della costituzionalità di tale ordinanza. Una simile verifica non è tuttavia prevista dall'ordinamento giuridico. Oltretutto, i ricorrenti non invocano nemmeno alcun motivo individuale di

carattere personale per essere esonerati dall'obbligo di indossare una mascherina. Essi si limitano semplicemente a mettere in dubbio, in modo altresì generico, l'utilità dell'obbligo di indossare una mascherina, sottolineando gli svantaggi che esso comporta. Pertanto l'UFSP a giusta ragione ha stabilito che non sussisteva un interesse degno di protezione all'ottenimento di una decisione di accertamento e deciso di non entrare nel merito della domanda. Il TAF ha dunque respinto il ricorso.

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

### **Contatto**

Rocco R. Maglio

Addetto stampa

+41 (0)58 465 29 86

+41 (0)79 619 04 83

[medien@bvger.admin.ch](mailto:medien@bvger.admin.ch)

### **Il Tribunale amministrativo federale in breve**

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) è stato istituito nel 2007 e ha sede a San Gallo. Con 73 giudici (65.15 ETP) e 353 collaboratori (297.3 ETP), è il più grande tribunale della Confederazione. Il TAF giudica i ricorsi interposti contro decisioni delle autorità amministrative federali e in determinate materie può verificare anche le decisioni di autorità cantonali. Su alcune questioni giudica anche su azione in prima istanza. Il TAF si compone di sei Corti, le quali pronunciano in media 7200 decisioni l'anno.